

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2601 del 28/07/2016  |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI S.P.A.con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n.364. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione frutta e verdura per la produzione di conserve alimentari, commercio e lavorazione frutta sito nel Comune di Cesena (FC), Via Cervese n. 364 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-2669 del 28/07/2016   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena   |
| Dirigente adottante         | ROBERTO CIMATTI  |

Questo giorno ventotto LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI S.P.A.- con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n.364. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione frutta e verdura per la produzione di conserve alimentari, commercio e lavorazione frutta sito nel Comune di Cesena (FC), Via Cervese n. 364.**

## IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/04/2015 acquisita al Prot. Unione 16414 e da Arpae al PGFC/2016/6088 del 27/04/2016 da **LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI S.P.A.**, nella persona di Santini Arturo, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n.364, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione frutta e verdura per la produzione di conserve alimentari, commercio e lavorazione frutta sito nel Comune di Cesena (FC), Via Cervese n. 364, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 26/05/2016 Prot. Unione 22257, acquisita da Arpaе al PGFC/2016/8049 del 27/05/2016, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Considerato che** in data 23/06/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 26050 e da Arpaе al PGFC/2016/9362;

**Visto** che con nota di Arpaе PGFC/2016/9756 del 30/06/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 08/07/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza;
- In merito alla autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, HERA ha comunicato che, come espressamente richiesto dal Comune di Cesena, provvederà a redigere il parere di competenza.
- In merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le n. 49935/63 del 09/05/16, acquisita da Arpaе al PGFC/2016/7167 del 12/05/2016 ha comunicato *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 24/AUA/2016, in cui è stata allegata una Documentazione di Impatto Acustico, datata 22 aprile 2016 e redatta dai Tecnici Competenti in Acustica Christian Bandini e Micaela Montesi, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 a condizione che vengano eseguite le opere di bonifica descritte nel Capitolo 8 della suddetta Documentazione, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico”*.
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa relativamente alle emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza, nonché l'acquisizione dell'atto di competenza del Comune di Cesena in materia di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

**Dato atto** che con Nota di Arpaе PGFC/2016/10276 del 08/07/2016 stata richiesta la documentazione integrativa sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi;

**Considerato** che in merito alla sopraccitata Nota Prot. Com.le n. 49935/63 del 09/05/16 relativa al parere in merito all'impatto acustico, a fronte di chiarimenti richiesti da Arpaе, il Comune di Cesena con Nota acquisita al PGFC/2016/10849 del 19/07/2016, ha specificato che la stessa *“è una presa d'atto sia del rispetto dei limiti che dell'esecuzione delle opere di bonifica”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisite in data 19/07/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: ATTO Prot. n. 76299/338 del 22/07/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena avente ad oggetto "BENESTARE N. 13907 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura", acquisita da Arpa al PGFC/2016/11255 del 27/07/2016;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in Allegato A e Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 199 del 24/05/2011 prot. n. 56985/11, così come successivamente modificata con atto n. 322 del 10/07/2012 prot. n. 71013/12, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. n. P.G.N 61961 del 31/07/2012 rilasciata dal Comune di Cesena;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

**Richiamata** la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa "Autorizzazione Unica Ambientale", ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

## DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI S.P.A.**, (C.F./P.IVA 00139620405), nella persona del Legale Rappresentante dell'Impresa pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese

n.364, per lo stabilimento di lavorazione frutta e verdura per la produzione di conserve alimentari, commercio e lavorazione frutta sito nel Comune di Cesena (FC), Via Cervese n. 364.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A** e **ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.a. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 199 del 24/05/2011 prot. n. 56985/11 con validità di 15 anni da tale data, successivamente aggiornato con atto n. 322 del 10/07/2012 prot. n. 71013/12.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richiesti il rinnovo della precedente autorizzazione e contestualmente le seguenti modifiche:

- nuove emissioni da E118 a E141;
- modifiche alle emissioni esistenti E57, E89, E90 e E91 (spostamento in altre aree dello stabilimento senza ulteriori modifiche);
- eliminazione delle emissioni E62, E76 e E92.

Con nota PGFG/2016/7695 del 20/05/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni nuove e modificate, così come prospettare nell'allegata "Scheda C – Emissioni in atmosfera" alla istanza di AUA, ritenendo di confermare per le restanti emissioni esistenti e non modificate le condizioni e le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 08/07/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*Emissione E118 scarico forzato a parete vapore acqueo pastorizzazione buste*

*Emissione E119 Unità esterna condizionatori uffici tecnici*

*Emissione E120 Scarico vapore acqueo fornello scongelamento prodotti congelati*

*Emissione E127 Chiller vetro scatole e brik*

*Emissione E128 Chiller 1 collegato all'emissione E121*

*Emissione E129 Chiller 2 collegato all'emissione E121*

*Emissione E130 Chiller 3 collegato all'emissione E122*

*Emissione E131 Chiller 4 collegato all'emissione E122*

Queste emissioni non sono soggette ad autorizzazione in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

*Emissione E121 Ricambio aria cucina (UTA cucina)*

*Emissione E122 Zona confezionamento vetro e trattamento termico*

*Emissione E126 Mettitappo IPI 500 ml a soffitto*

*Emissione E132 Ventola ricambio aria zona pastorizzatore vetro*

*Emissioni E133 e E134 Sfiato valvola sicurezza evaporatore Mixflow*

*Emissione E135 Sfiato valvola sicurezza pelatrice Millennium*

*Emissione E138 Ricambio aria zona bevande vegetali (UTA bevande vegetali)*

*Emissione E139 Ricambio aria reparto legumi (UTA legumi)*

*Emissione E140 Aspiratore centrifugo capsulatrice*

*Emissione E141 n. 2 Ventole espulsione aria e vapore compressori frigo -20°C*

Queste emissioni sono derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

*Emissione E124 Uscita aria gruppo decorticatrice* - L'attività è compresa al punto 4.1.2 "Frantumazione, macinazione di prodotti vari" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante "materiale particolato" pari a 20 mg/Nmc, nonché al capoverso 3. dell'Allegato 4.24 "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato punto 4.18 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

*Emissione E125 Riempitrice IPI 500 ml a parete* – Si applica, per analogia, quanto già stabilito per l'emissione esistente E57 ovvero, considerata la tipologia di tale emissione e i quantitativi di acqua ossigenata consumata annualmente, si ritiene di non indicare valori limite.

*Emissione E123 Uscita vapore acqueo in atmosfera linea latte*

*Emissioni E136 e E137 Scarico vapore acqueo in continuo pelatrice Millennium*

Trattandosi di effluenti con temperatura non superiore a 100° si ritiene non significativa l'emissione di composti organici volatili e si propone di non stabilire valori limite in emissione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 08/07/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera oggetto di modifica, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di documentazione integrativa inerente le emissioni in atmosfera;

Con PEC del 08/07/16 PGFC/2016/10276 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitate, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP. Con PEC del 13/07/16 PGFC/2016/10479 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 12/07/16.

Con mail del 15/07/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e alla Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, in quanto soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 08/07/16, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con le integrazioni succitate, ritenendo completa la documentazione prodotta e confermando pertanto le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 08/07/16.

Con mail del 15/07/16 l'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento.

Con mail del 18/07/16 Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento.

In merito alle emissioni in atmosfera esistenti e non oggetto di modifica, il Responsabile del procedimento, alla luce della normativa vigente e dei chiarimenti forniti dalla Azienda nella seduta della Conferenza dei Servizi del 08/07/16, ha ritenuto opportuno riconfermare le condizioni e prescrizioni della precedente autorizzazione, ridefinendo l'inquadramento normativo di alcune di esse, come di seguito indicato:

*Emissioni E9, E10, E11 scarico vapore acqueo pastorizzatore reparto pomodoro*

*Emissione E30 degasatore vapore generatori vapore*

*Emissioni E44, E45, E56 condotta di scarico vapore acqueo condense generatori di vapore*

*Emissione E58 scarico vapore acqueo pastorizzatore e ambiente reparto vetro*

*Emissioni E63, E64, E65, E66 scarico vapore acqueo valvola sicurezza gruppo riduzione vapore*

*Emissioni E67, E68 n. 6 ventole espulsione aria e vapore torre evaporativa di raffreddamento concentrato*

*Emissioni E69, E70 n. 2 ventole espulsione aria e vapore torre evaporativa impianto purea*

*Emissioni E71, E72 n. 2 ventole espulsione aria e vapore torre evaporativa pastorizzazione scatole*

*Emissioni E73, E74 n. 2 ventole espulsione aria e vapore torre evaporativa aseptico*

*Emissione E75 n. 2 ventole espulsione aria e vapore torre evaporativa compressori frigo*

*Emissione E87 ventola espulsione aria e vapore torre raffreddamento linea buste*  
*Emissione E90 scarico vapore acqueo pastorizzatore linea buste*  
*Emissioni E96, E97 condotta di scarico vapore acqueo condense generatori di vapore*  
*Emissione E108 condotta di scarico vapore acqueo raccolta condense e acqua calda zona autoclavi*  
*Emissione E109 condotta di scarico vapore acqueo autoclavi*  
queste emissioni non sono soggette ad autorizzazione in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

*Emissione E14 scarico vapore acqueo cuocitore reparto pomodoro*  
*Emissione E15 scarico vapore acqueo cuocitore reparto pomodoro cottura verdure*  
*Emissione E17 scarico vapore acqueo cuocitore reparto pomodoro*  
*Emissione E34, E35 scarico vapore acqueo scottatrici reparto pomodoro*  
*Emissioni E112, E113 condotta di scarico vapore acqueo cuocitore legumi*

per quanto riguarda le emissioni derivanti dalla cottura dei prodotti alimentari, non si applicano valori limite in conformità a quanto stabilito al punto 4.1.21 “Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e all'allegato 4.24 “Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.

*Emissione E6 generatore vapore (2.338 kW, a metano)*  
*Emissione E7 (7.670 kW, a metano)*  
*Emissione E8 (9.300 kW, a metano)*  
*Emissione E98 (9.300 kW, a metano)*  
*Emissione E101 (9.300 kW, a metano)*

Trattasi di impianti termici ad uso produttivo, la cui potenza termica complessiva supera la soglia di 3 MW e pertanto risultano tutti oggetto dell'autorizzazione Titolo I. Dato atto che i limiti sono individuati al punto 1.3 della parte III all'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06, si evidenzia che il medesimo punto 1.3 prevede che i valori limite per le polveri e gli ossidi di zolfo siano considerati rispettati “*se viene utilizzato metano o gpl*”: tale dicitura sottintende che la Ditta deve rispettare tali valori limite senza obbligo di autocontrollo periodico, che rimane fissato pertanto per i soli ossidi di azoto. Tenuto conto altresì che, considerando i singoli bruciatori, l'impianto termico di cui alla emissione E6 ha potenza termica inferiore a 3 MW, si ritiene di non imporre l'obbligo di autocontrollo per tale emissione, in analogia a quanto previsto dalla D.G.R. 2239/09 e s.m.i punto 4.34 per l'autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili. L'obbligo di effettuazione dei controlli periodici annuali è fissato invece per gli altri impianti termici, aventi potenza termica superiore a 3 MW.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della seduta del 08/07/16, delle successive valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpaè Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL della Romagna – sede di Cesena e delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento in merito alle emissioni esistenti e non modificate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 199 del 24/05/2011 prot. n. 56985/11, così come successivamente modificata con atto n. 322 del 10/07/2012 prot. n. 71013/12, integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/04/2016 P.G.N. 16414, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

**C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE N. 61 – GENERATORE EMERGENZA ENERGIA ELETTRICA**  
(55 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi del combinato disposto del Punto 5), paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/09 e s.m.i. e della Parte III, punto 3, dell'allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione non si applicano ai gruppi elettrogeni di emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.

**EMISSIONE N. 91 – ASPIRAZIONE CAPP A PIANO COTTURA CIBI E VERDURE RISTORANTE**

proveniente da un impianto compreso alla lettera e) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>EMISSIONI N. 9, 10, 11</b>      | <b>SCARICO VAPORE ACQUEO PASTORIZZATORE REPARTO POMODORO</b>                                 |
| <b>EMISSIONE N. 30</b>             | <b>DEGASATORE VAPORE GENERATORI VAPORE</b>   |
| <b>EMISSIONI N. 44, 45, 56</b>     | <b>CONDOTTA DI SCARICO VAPORE ACQUEO CONDENSE GENERATORI DI VAPORE</b>                       |
| <b>EMISSIONE N. 58</b>             | <b>SCARICO VAPORE ACQUEO PASTORIZZATORE E AMBIENTE REPARTO VETRO</b>                         |
| <b>EMISSIONI N. 63, 64, 65, 66</b> | <b>SCARICO VAPORE ACQUEO VALVOLA SICUREZZA GRUPPO RIDUZIONE VAPORE</b>                       |
| <b>EMISSIONE N. 67, 68</b>         | <b>N. 6 VENTOLE ESPULSIONE ARIA E VAPORE TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO CONCENTRATO</b> |
| <b>EMISSIONE N. 69, 70</b>         | <b>N. 2 VENTOLE ESPULSIONE ARIA E VAPORE TORRE EVAPORATIVA IMPIANTO PUREA</b>                |
| <b>EMISSIONE N. 71, 72</b>         | <b>N. 2 VENTOLE ESPULSIONE ARIA E VAPORE TORRE EVAPORATIVA PASTORIZZAZIONE SCATOLE</b>       |
| <b>EMISSIONE N. 73, 74</b>         | <b>N. 2 VENTOLE ESPULSIONE ARIA E VAPORE TORRE EVAPORATIVA ASETTICO</b>                      |
| <b>EMISSIONE N. 75</b>             | <b>N. 2 VENTOLE ESPULSIONE ARIA E VAPORE TORRE EVAPORATIVA COMPRESSORI FRIGO</b>             |
| <b>EMISSIONE N. 87</b>             | <b>VENTOLA ESPULSIONE ARIA E VAPORE TORRE RAFFREDDAMENTO LINEA BUSTE</b>                     |
| <b>EMISSIONE N. 90</b>             | <b>SCARICO VAPORE ACQUEO PASTORIZZATORE LINEA BUSTE</b>                                      |
| <b>EMISSIONE N. 96, 97</b>         | <b>CONDOTTA DI SCARICO VAPORE ACQUEO CONDENSE GENERATORI DI VAPORE</b>                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>EMISSIONE N. 108</b> | <b>CONDOTTA DI SCARICO VAPORE ACQUEO RACCOLTA CONDENSE E ACQUA CALDA ZONA AUTOCLAVI</b> |
| <b>EMISSIONE N. 109</b> | <b>CONDOTTA DI SCARICO VAPORE ACQUEO AUTOCLAVI</b>                                      |
| <b>EMISSIONE N. 118</b> | <b>SCARICO FORZATO A PARETE VAPORE ACQUEO PASTORIZZAZIONE BUSTE</b>                     |
| <b>EMISSIONE N. 119</b> | <b>UNITÀ ESTERNA CONDIZIONATORI UFFICI TECNICI</b>                                      |
| <b>EMISSIONE N. 120</b> | <b>SCARICO VAPORE ACQUEO FORNETTO SCONGELAMENTO PRODOTTI CONGELATI</b>                  |
| <b>EMISSIONE N. 127</b> | <b>CHILLER VETRO SCATOLE E BRIK</b>   |
| <b>EMISSIONE N. 128</b> | <b>CHILLER 1 COLLEGATO ALL'EMISSIONE E121</b>   |
| <b>EMISSIONE N. 129</b> | <b>CHILLER 2 COLLEGATO ALL'EMISSIONE E121</b>   |
| <b>EMISSIONE N. 130</b> | <b>CHILLER 3 COLLEGATO ALL'EMISSIONE E122</b>   |
| <b>EMISSIONE N. 131</b> | <b>CHILLER 4 COLLEGATO ALL'EMISSIONE E122</b>   |

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

3. Nello stabilimento sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>EMISSIONI N. 12, 13</b>        | <b>VENTOLA RICAMBIO ARIA REPARTO POMODORO</b>  |
| <b>EMISSIONE N. 16</b>            | <b>VENTOLA RICAMBIO ARIA REPARTO POMODORO</b>  |
| <b>EMISSIONI N. 18, 19, 20</b>    | <b>VENTOLA RICAMBIO ARIA REPARTO POMODORO</b>  |
| <b>EMISSIONE N. 21</b>            | <b>APERTURA NATURALE RICAMBIO ARIA REPARTO POMODORO</b>                                |
| <b>EMISSIONI DA N. 22 A N. 29</b> | <b>VENTOLA RICAMBIO ARIA REPARTO POMODORO</b>  |
| <b>EMISSIONI N. 31, 32, 33</b>    | <b>VENTOLA RICAMBIO ARIA REPARTO POMODORO</b>  |
| <b>EMISSIONI DA N. 36 A N. 41</b> | <b>SFIATO VALVOLA SICUREZZA VAPORE ACQUEO CONCENTRATORE CONTINUO</b>                   |
| <b>EMISSIONI N. 42, 43</b>        | <b>APERTURA NATURALE RICAMBIO ARIA LOCALE GENERATORI VAPORE</b>                        |
| <b>EMISSIONE N. 47</b>            | <b>VENTOLA A PARETE PER RICAMBIO ARIA LOCALE OFFICINA</b>                              |
| <b>EMISSIONE N. 48</b>            | <b>ASPIRAZIONE CANALIZZATA LOCALE OFFICINA PER RICAMBIO ARIA</b>                       |
| <b>EMISSIONE N. 49</b>            | <b>VENTOLA ESPULSIONE ARIA CALDA CABINA ELETTRICA</b>                                  |
| <b>EMISSIONI N. 50, 51</b>        | <b>CONDOTTA DI SFIATO VAPORE ACQUEO VALVOLA DI SICUREZZA GENERATORE DI VAPORE N. 6</b> |
| <b>EMISSIONI N. 52, 53</b>        | <b>CONDOTTA DI SFIATO VAPORE ACQUEO VALVOLA DI SICUREZZA GENERATORE DI</b>             |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | <b>VAPORE n. 7</b>   |
| <b>EMISSIONI N. 54, 55</b>         | <b>CONDOTTA DI SFIATO VAPORE ACQUEO VALVOLA DI SICUREZZA GENERATORE DI VAPORE N. 8</b>                                     |
| <b>EMISSIONI N. 59, 60</b>         | <b>VENTOLA A PARETE RICAMBIO ARIA REPARTO CUCINA</b>   |
| <b>EMISSIONI N. 63, 64, 65, 66</b> | <b>SCARICO VAPORE ACQUEO VALVOLA SICUREZZA GRUPPO RIDUZIONE VAPORE</b>   |
| <b>EMISSIONE N. 88</b>             | <b>APERTURA NATURALE PER EVACUAZIONE ARIA E VAPORE BOX ESTERNO IMPIANTO DI PASTORIZZAZIONE LINEA BUSTE A PIOGGIA ACQUA</b> |
| <b>EMISSIONE N. 89</b>             | <b>SCARICO VAPORE ACQUEO PASTORIZZATORE LINEA BUSTE</b>  |
| <b>EMISSIONI N. 93, 94</b>         | <b>VENTOLA RICAMBIO ARIA REPARTO POMODORO</b>  |
| <b>EMISSIONE N. 95</b>             | <b>VENTOLA A PARETE RICAMBIO ARIA REPARTO POMODORO</b>   |
| <b>EMISSIONI N. 99, 100</b>        | <b>CONDOTTA DI SFIATO VAPORE ACQUEO VALVOLA SICUREZZA GENERATORE DI VAPORE N. 9</b>  |
| <b>EMISSIONI N. 102, 103</b>       | <b>CONDOTTA DI SFIATO VAPORE ACQUEO VALVOLA SICUREZZA GENERATORE DI VAPORE N. 10</b>                                       |
| <b>EMISSIONE N. 104</b>            | <b>VENTOLA RICAMBIO ARIA ZONA AUTOCLAVI</b>  |
| <b>EMISSIONI N. 105, 106, 107</b>  | <b>SFIATO VALVOLA SICUREZZA VAPORE ACQUEO AUTOCLAVE</b>  |
| <b>EMISSIONE N. 110</b>            | <b>VENTOLA RICAMBIO ARIA REPARTO ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO</b>   |
| <b>EMISSIONE N. 111</b>            | <b>VENTOLA RICAMBIO ARIA LOCALE LEGUMI</b>   |
| <b>EMISSIONI N. 114, 115</b>       | <b>LOCALE ESTERNO RICARICA BATTERIE</b>  |
| <b>EMISSIONE N. 116</b>            | <b>VENTOLA ESPULSIONE ARIA CALDA NUOVA CABINA</b>  |
| <b>EMISSIONE N. 117</b>            | <b>APERTURA NATURALE RICAMBIO ARIA LOCALE GENERATORE VAPORE</b>  |
| <b>EMISSIONE E121</b>              | <b>RICAMBIO ARIA CUCINA (UTA CUCINA)</b>   |
| <b>EMISSIONE E122</b>              | <b>ZONA CONFEZIONAMENTO VETRO E TRATTAMENTO TERMICO</b>  |
| <b>EMISSIONE E126</b>              | <b>METTITAPPO IPI 500 ML A SOFFITTO</b>  |
| <b>EMISSIONE E132</b>              | <b>VENTOLA RICAMBIO ARIA ZONA PASTORIZZATORE VETRO</b>   |
| <b>EMISSIONI E133 E E134</b>       | <b>SFIATO VALVOLA SICUREZZA EVAPORATORE MIXFLOW</b>  |
| <b>EMISSIONE E135</b>              | <b>SFIATO VALVOLA SICUREZZA PELATRICE MILLENNIUM</b>   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>EMISSIONE E138</b> | <b>RICAMBIO ARIA ZONA BEVANDE VEGETALI (UTA BEVANDE VEGETALI)</b>    |
| <b>EMISSIONE E139</b> | <b>RICAMBIO ARIA REPARTO LEGUMI (UTA LEGUMI)</b>                     |
| <b>EMISSIONE E140</b> | <b>ASPIRATORE CENTRIFUGO CAPSULATRICE</b>                            |
| <b>EMISSIONE E141</b> | <b>N. 2 VENTOLE ESPULSIONE ARIA E VAPORE COMPRESSORI FRIGO -20°C</b> |

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

4. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>EMISSIONI N. 77</b>     | <b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALI E ACQUA CALDA LOCALE PESA (26,3 kW, a metano)</b>           |
| <b>EMISSIONE N. 78</b>     | <b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALI E ACQUA CALDA LOCALE SPOGLIATOIO (28,2 kW, a metano)</b>    |
| <b>EMISSIONE N. 79</b>     | <b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALI E ACQUA CALDA UFFICI AMMINISTRATIVI (34,3 kW, a metano)</b> |
| <b>EMISSIONE N. 80</b>     | <b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALI E ACQUA CALDA LABORATORIO NUOVO (32,12 kW, a metano)</b>    |
| <b>EMISSIONE N. 81</b>     | <b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALI E ACQUA CALDA SALA RIUNIONI (27,09 kW, a metano)</b>        |
| <b>EMISSIONE N. 82</b>     | <b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALI E ACQUA CALDA LABORATORIO VECCHIO (26 kW, a metano)</b>     |
| <b>EMISSIONE N. 83</b>     | <b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALI E ACQUA CALDA UFFICIO TECNICO (34,9 kW, a metano)</b>       |
| <b>EMISSIONE N. 84</b>     | <b>TERMOCONVETTORE PER RISCALDAMENTO LOCALI SPOGLIATOIO DONNE (20 kW, a metano)</b>             |
| <b>EMISSIONI N. 85, 86</b> | <b>TERMOCONVETTORE PER RISCALDAMENTO LOCALI OFFICINA (20 kW, a metano)</b>                      |

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

#### **A. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione frutta e verdura per la produzione di conserve alimentari, commercio e lavorazione frutta sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

##### **EMISSIONE N. 6 – GENERATORE VAPORE N. 6 (2.338 kW, a metano)**

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 6.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 11    | m     |
| Durata          | 24    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| Materiale particolare | 5 | mg/Nmc |
|-----------------------|---|--------|

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nmc |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.  
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**EMISSIONE N. 7 – GENERATORE VAPORE N. 7 (7.670 kW, a metano)**

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 20.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 11     | m     |
| Durata          | 24     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Materiale particellare                           | 5   | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nmc |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.  
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**L'impianto deve essere dotato di rilevatore della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.**

**In relazione ai requisiti, alle prescrizioni, alle tarature ed alle verifiche del sistema di rilevazione in continuo dovrà essere rispettato quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

**EMISSIONE N. 8 – GENERATORE VAPORE N. 8 (9300 kW, a metano)**

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 23.500 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 11     | m     |
| Durata          | 24     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Materiale particellare                           | 5   | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nmc |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.  
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**L'impianto deve essere dotato di rilevatore della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.**

**In relazione ai requisiti, alle prescrizioni, alle tarature ed alle verifiche del sistema di rilevazione in continuo dovrà essere rispettato quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

**EMISSIONE N. 14 – SCARICO VAPORE ACQUEO CUOCITORE REPARTO POMODORO**

**EMISSIONE N. 15 – SCARICO VAPORE ACQUEO CUOCITORE REPARTO POMODORO  
COTTURA VERDURE**

**EMISSIONE N. 17 – SCARICO VAPORE ACQUEO CUOCITORE REPARTO POMODORO**

|                 |                   |       |
|-----------------|-------------------|-------|
| Portata massima | tiraggio naturale | Nmc/h |
| Altezza minima  | 9                 | m     |

|        |    |     |
|--------|----|-----|
| Durata | 18 | h/g |
|--------|----|-----|

**EMISSIONE N. 34, N. 35 – SCARICO VAPORE ACQUEO SCOTTATRICI  
REPARTO POMODORO**

|                 |                   |       |
|-----------------|-------------------|-------|
| Portata massima | tiraggio naturale | Nmc/h |
| Altezza minima  | 10                | m     |
| Durata          | 18                | h/g   |

**EMISSIONE N. 46 – ASPIRAZIONE CON BRACCIO MOBILE BANCO SALDATURA**

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 1.550 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8,5   | m     |
| Durata          | 0,5   | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Materiale particellare                           | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5  | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio                            | 10 | mg/Nmc |

**EMISSIONE N. 57 – RIEMPITRICE IPI 200 ML**

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 1.200 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 10    | m     |
| Durata          | 8     | h/g   |

**EMISSIONE N. 98 – GENERATORE VAPORE N. 9 (9.300 kW, a metano)**

**EMISSIONE N. 101 – GENERATORE VAPORE N. 10 (9.300 kW, a metano)**

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 23.500 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 9,5    | m     |
| Durata          | 24     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Materiale particellare                           | 5   | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nmc |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**L'impianto deve essere dotato di rilevatore della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio, e di regolazione automatica del rapporto aria – combustibile.**

**In relazione ai requisiti, alle prescrizioni, alle tarature ed alle verifiche del sistema di rilevazione in continuo dovrà essere rispettato quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

**EMISSIONI N. 112, N. 113 – CONDOTTA DI SCARICO VAPORE ACQUEO CUOCITORE  
LEGUMI**

|                 |                   |       |
|-----------------|-------------------|-------|
| Portata massima | tiraggio naturale | Nmc/h |
| Altezza minima  | 6,93              | m     |

|        |    |     |
|--------|----|-----|
| Durata | 24 | h/g |
|--------|----|-----|

#### **EMISSIONE N. 123 – USCITA VAPORE ACQUEO IN ATMOSFERA LINEA LATTE**

|                 |                   |       |
|-----------------|-------------------|-------|
| Portata massima | tiraggio naturale | Nmc/h |
| Altezza minima  | 10                | m     |
| Durata          | 16                | h/g   |

#### **EMISSIONE N. 124 – USCITA ARIA GRUPPO DECORTICATRICE**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 4.300 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 10    | m     |
| Durata          | 16    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

#### **EMISSIONE N. 125 – RIEMPITRICE IPI 500 ML A PARETE**

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 950 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 3,5 | m     |
| Durata          | 8   | h/g   |

#### **EMISSIONI N. 136 E N. 137 – SCARICO VAPORE ACQUEO IN CONTINUO PELATRICE MILLENIUM**

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 168 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 7   | m     |
| Durata          | 24  | h/g   |

1. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 123, 124, 125, 136, 137** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: [aooxfc@cert.arpae.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpae.emr.it)) la data di messa in

esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 123, 124, 125, 136, 137**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
5. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissione N. 124** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 7, 8, 98, 101 (solo parametro "ossidi di azoto") e 124 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
7. Relativamente all'attività di saldatura di cui alla emissione N. 46, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di bacchette per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo **punto 8**. I consumi di bacchette per saldatura non devono essere superiori a kg 5 all'anno.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di bacchette per saldatura, così come precisato al precedente punto 7, relativamente alla **emissione N. 46**.



1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio e lavorazione frutta**.

2) **Fino al 31.12.2016** lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti:

- **SST≤4200 mg/l;**
- **COD≤5000 mg/l;**
- **BOD5≤3200 mg/l;**
- **Ptot≤20 mg/l;**
- **pH=4,3 ÷ 9,5.**

3) **A partire dal 1.01.2017** lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti:

- **SST≤4000 mg/l;**
- **COD≤4500 mg/l;**
- **BOD5≤3000 mg/l;**
- **Ptot≤15 mg/l;**
- **pH=4,3 ÷ 9,5.**

4) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **220.000 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **grigliatura** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- **campionatore automatico** (sulla linea di scarico acque reflue industriali), modello e posizione concordati con HERA.
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

6) **A partire da 1.01.2017 la portata istantanea massima ammessa in fognatura dovrà rispettare il valore di 35 l/sec.** Entro tale data dovrà essere installato un **misuratore di portata elettromagnetico dotato di registratore videografico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA, o strumentazione idonea a limitare la portata al valore massimo prescritto di 35 l/sec. L'avvenuta installazione e messa in esercizio di tale strumentazione dovrà essere tempestivamente comunicata ad Hera.

7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 e 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione

che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

**13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.**

14) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**